



NOTA SULL'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE LASER PER EPILAZIONE NEI CENTRI ESTETICI **(Scheda 21B - DM 206/2015)**

Redatto da CNA Benessere e Sanità in collaborazione con il Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda USL Toscana Sud Est, Regione Emilia-Romagna (Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Direzione Generale Cura della Persona), FAPIB - Associazione Nazionale Produttori e Fornitori di Tecnologie per la Bellezza e il Benessere.

1. Premessa

Le apparecchiature laser utilizzate nel settore estetico rappresentano strumenti ad elevata tecnologia, e quelle conformi alla Scheda 21B, possono essere impiegate esclusivamente per trattamenti di epilazione. Si tratta di tecnologie estremamente efficaci che comportano rischi specifici e richiedono una gestione attenta sotto il profilo tecnico e organizzativo. La presente nota fornisce un quadro di riferimento sugli obblighi previsti, sulle competenze necessarie e sulle buone pratiche operative nell'utilizzo di laser di classe 4 per epilazione, in conformità alla Scheda 21B del DM 206/2015.

2. Apparecchiature laser per epilazione: caratteristiche, rischi e precauzioni d'uso (Riferimento normativo: Scheda 21B - DM 206/2015)

Le apparecchiature laser conformi alla scheda 21B nei centri estetici possono essere utilizzate esclusivamente per la depilazione estetica. Il principio di funzionamento si basa sulla fototermolisi selettiva, attraverso cui l'energia luminosa viene assorbita dal bulbo pilifero trasformandosi in calore, provocando l'indebolimento del pelo.

Il trattamento richiede in genere circa dieci sedute, distanziate di un mese circa. I produttori forniscono tabelle per scegliere i parametri adeguati in base al fototipo, alla zona del corpo e alle caratteristiche del pelo.

3. Requisiti tecnici previsti dalla Scheda 21B

La Scheda 21B stabilisce che:

- l'apparecchiatura deve riportare l'indicazione d'uso per depilazione estetica;
- l'apparecchiatura deve avere un sistema di defocalizzazione del fascio non rimovibile da parte dell'operatore;
- densità di energia, durata dell'impulso e lunghezza d'onda devono rispettare i limiti indicati nella scheda: densità di energia max 40 J/cm², durata massima dell'impulso 300 ms, lunghezza d'onda compresa tra 800 e 1200 nm;
- il laser deve essere dotato di un misuratore di potenza a bordo;



La scheda contiene anche indicazioni operative, **tra cui la formazione obbligatoria dell'operatore estetico.**

4. Rischi per operatori e clienti

L'uso di laser comporta rischi significativi, soprattutto:

- danni oculari, anche permanenti;
- ustioni e alterazioni cutanee;
- esposizioni per riflessioni diffuse e speculari;
- rischi legati all'ambiente (superfici riflettenti, accessi non controllati).

Questi elementi rendono necessarie misure tecniche e organizzative di sicurezza, che richiedono una figura competente dedicata.

5. Obblighi dell'impresa estetica che utilizza laser di classe 4

a) Formazione obbligatoria dell'operatore estetico (Scheda 21B – DM 206/2015)

Il trattamento laser può essere eseguito solo da operatori estetici che abbiano ricevuto adeguata formazione sia per gli aspetti di sicurezza (richiamati peraltro dal manuale d'uso) sia per gli aspetti "tecnici" dei trattamenti stessi, in particolare:

- descrizione e caratteristiche tecniche del laser utilizzato;
- sistemi di sicurezza;
- rischi per occhi e cute;
- controindicazioni;
- misure di prevenzione e protezione;
- uso corretto di DPI e collettivi;
- conoscenza della segnaletica e delle procedure operative.

La formazione può essere erogata dal costruttore o da un ente competente, purché siano documentati contenuti, competenze dei docenti e valutazione finale. L'attestato deve essere nominativo e conservato.

b) Obbligo di nominare un Addetto Sicurezza Laser (ASL)

L'obbligo di individuare un ASL non deriva direttamente dalla Scheda 21B, bensì dal più ampio quadro normativo sulla sicurezza sul lavoro e dalla normativa specifica riguardante la sicurezza laser.



In particolare:

- Il D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII – Capo V (ROA), richiede che il datore di lavoro valuti e gestisca i rischi derivanti da sorgenti laser avvalendosi di persone competenti;
- i laser per epilazione adottati nei centri estetici sono generalmente classificati come laser di classe 4, secondo gli standard tecnici internazionali;
- per i laser di classe 3B e 4 è previsto, come regola tecnica riconosciuta a livello internazionale, che la gestione della sicurezza sia affidata a un soggetto qualificato equivalente al Laser Safety Officer, in Italia denominato Addetto Sicurezza Laser in ambito medico, estetico e veterinario (ASL) e Tecnico della Sicurezza Laser (TSL) in ambito industriale e civile.

Quindi, l'obbligo del' ASL discende dalla pericolosità del laser di classe 4:

1. la presenza del laser di classe 4 è di per sé sufficiente per attivare gli obblighi di sicurezza. L'apparato espone a rischi gravi l'operatore i clienti e potenzialmente tutti coloro che si trovano all'interno del centro estetico;
2. il datore di lavoro (o titolare senza dipendenti) è comunque responsabile della sicurezza dell'ambiente in cui introduce una sorgente laser pericolosa;
3. i clienti sono soggetti esposti e la legge richiede che il rischio verso terzi sia adeguatamente gestito;
4. la gestione del rischio laser necessita di competenze tecniche specifiche che devono essere affidate ad una figura dedicata

c) Compiti dell'Addetto Sicurezza Laser

L'ASL deve:

- applicare le indicazioni del costruttore relative alla sicurezza;
- eseguire la valutazione del rischio laser;
- verificare l'idoneità dell'ambiente e definire le modalità di accesso;
- valutare e certificare l'idoneità dei DPI oculari;
- redigere il regolamento di sicurezza laser;
- verificare la corretta manutenzione della macchina;
- supportare il datore di lavoro già in fase di acquisto e predisposizione degli spazi.



d) Requisiti dell'ASL

La legge non impone titoli di studio specifici, né certificazioni obbligatorie. Ciò che è richiesto è che **la persona individuata abbia competenze adeguate in materia di sicurezza laser.**

6. La norma CEI 76-17 e le figure ESL: ruolo e non obbligatorietà

Negli ultimi mesi la norma CEI 76-17 ha ricevuto grande attenzione. È quindi necessario chiarire la sua portata. La norma CEI 76-17 nasce con una finalità molto chiara: uniformare su tutto il territorio nazionale il livello minimo di competenze richiesto ai professionisti che operano nel campo della sicurezza laser, introducendo un **sistema di qualificazione volontario, trasparente e verificabile.**

La norma stabilisce tre livelli professionali:

1. Operatore di I livello (Laser Operator)

- o È la figura che utilizza materialmente il laser.
- o Ha compiti operativi, non di sicurezza.
- o A livello concettuale (non normativo) corrisponde all'estetista formata anche sugli aspetti specifici della sicurezza, per effettuare il trattamento secondo quanto stabilito dalla Scheda 21B.

2. ESL-I (Esperto Sicurezza Laser di I livello)

- o Competente per la gestione della sicurezza laser secondo quanto previsto dal regolamento di sicurezza.
- o Ha funzioni di sorveglianza costante sul corretto utilizzo delle sorgenti laser presenti nell'azienda.

3. ESL-II (Esperto Sicurezza Laser di II livello)

- o Competente per effettuare la valutazione del rischio laser e definire le condizioni di corretto utilizzo.
- o È il livello più elevato e concettualmente corrisponde all'Addetto Sicurezza Laser.



Pur non essendo obbligatoria, la norma:

- rappresenta il miglior riferimento tecnico oggi disponibile;
- consente di identificare figure realmente competenti;
- rappresentando lo stato dell'arte in termini di sicurezza, garantisce uno standard di qualità nella gestione del rischio laser.

7. Conclusioni operative

I centri estetici che inseriscono la tecnologia laser per epilazione all'interno della propria struttura devono:

1. utilizzare apparecchiature conformi alla Scheda 21B;
2. garantire formazione documentata degli operatori laser;
3. nominare sempre un ASL, anche in assenza di dipendenti;
4. disporre di un regolamento di sicurezza redatto a valle di una valutazione effettuata da un ASL che riguardi l'apparecchio, l'ambiente e le modalità di utilizzo e gli altri aspetti della sicurezza;
5. dotarsi di DPI idonei;
6. mantenere la documentazione delle manutenzioni e delle verifiche;
7. adottare le misure organizzative richieste dall'Addetto Sicurezza Laser coerenti con la presenza di un laser.

La scelta di un ASL certificato secondo la norma CEI 76-17, pur non essendo obbligatoria, può essere raccomandata quale elemento di qualità e affidabilità nella gestione della sicurezza laser.